

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI

Art.1

1. Il presente Regolamento disciplina, attraverso la definizione dei criteri di posizionamento degli impianti e in ottemperanza alla legge 249/971, art. 3 comma 13, l'installazione sugli edifici delle antenne paraboliche sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale. Per antenna parabolica s'intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compreso la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.

2. Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disciplinano la tutela dei beni di valore artistico, architettonico, paesaggistico.

Art. 2

1. Gli apparati ed impianti per la ricezione delle trasmissioni satellitari devono essere installati nel rispetto delle norme previste dal D.M. n. 37/2008 in materia di sicurezza degli impianti interni agli edifici (ex legge 46/90).

2. Le nuove installazioni devono essere preventivamente comunicate all'Ufficio Tecnico Comunale - utilizzando il modulo allegato al presente regolamento - il quale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, potrà:

- sospendere l'esecuzione dei lavori per chiarimenti, integrazione della documentazione, ecc.;
- imporre delle prescrizioni tecniche per la regolare installazione;
- vietare l'installazione se in contrasto con le presenti norme.

3. Decorso il termine di 30 giorni, di cui al comma precedente, l'installazione dell'apparato si dovrà intendere autorizzata. Detta comunicazione non è, pertanto, di norma soggetta a Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) né a

Permesso di Costruire, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione.

4. L'Ufficio Tecnico comunale potrà effettuare dei controlli, avvalendosi anche di personale tecnico esterno appositamente incaricato e professionalmente competente, per verificare la regolarità e la conformità dell'installazione eseguita. In caso di irregolarità o non conformità dei lavori eseguiti o in caso di inerzia, l'Ufficio Tecnico comunale provvederà alla loro rimozione secondo quanto stabilito all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 3

1. L'antenna parabolica deve essere installata sulla copertura dell'edificio, il più possibile defilata dai principali punti di vista dalla pubblica via.

2. Fatta eccezione per puntamenti satellitari particolari, sulla copertura degli edifici è consentita l'installazione di una sola parabola per ricezioni satellitari.

3. Per gli edifici composti di più unità immobiliari è consentita di norma una sola installazione centralizzata. Eccezionalmente possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

4. L'installazione di antenne paraboliche nel centro storico non può avvenire con pregiudizio del decoro degli edifici e del patrimonio storico-artistico del paese.

Art. 4

1. Negli edifici prospicienti le strade e gli altri spazi pubblici le antenne paraboliche devono essere posizionate sulla falda "interna" del tetto o "verso i cortili".

2. E' ammessa la loro installazione su murature emergenti della copertura, quando queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a renderle invisibili da strade e spazi pubblici.

3. Qualora per motivate ragioni di carattere tecnico non sia possibile il posizionamento prescritto dal presente articolo e si debbano installare le parabole su falde prospicienti spazi pubblici, esse dovranno essere collocate

ad una distanza dal filo di gronda sufficiente a non renderle visibili da strade e spazi pubblici.

4. Le parabole non potranno in alcun caso essere installate su falde poste in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico-artistico.

Art. 5

1. Nel caso in cui il posizionamento delle parabole sulla copertura fosse tecnicamente irrealizzabile e fosse necessario posizionarle in altra parte dell'edificio, dovrà essere presentata domanda di autorizzazione all'Ufficio Tecnico Comunale, completa di tutti i dati del richiedente e della ditta installatrice, debitamente sottoscritta e corredata di documentazione utile a consentire la valutazione di impatto visivo e ambientale, conseguente al posizionamento dell'apparato tecnologico in questione, costituita da:

- a) relazione, redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/2008, oppure da un tecnico abilitato, che dimostri l'impossibilità della collocazione sulla copertura dell'edificio, come prescritto all'art. 3;
- b) planimetria in scala 1:500 o 1:2000 con individuazione dell'edificio interessato dalla posa dell'apparato di ricezione satellitare;
- c) elaborato grafico con individuazione planimetrica e frontale del posizionamento dell'antenna;
- d) documentazione fotografica ripresa ai vertici dei coni ottici più significativi.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal competente responsabile in base all'esame delle istanze di autorizzazione e alla verifica del rispetto del presente Regolamento.

3. In presenza di contesti particolarmente rilevanti potrà essere chiesto il parere della Commissione per il paesaggio.

4. Nel caso si tratti di edificio gravato da vincolo storico/architettonico ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/20044 (ex legge n. 1089/1939) o di edificio inserito nelle visuali principali di edifici vincolati come sopra, sarà acquisito il nulla osta ai sensi delle norme vigenti.

Art. 6

1. Qualunque sia la loro collocazione, le parabole dovranno essere

dimensionate in modo da avere le forme più ridotte reperibili in commercio, con diametro massimo di cm. 150, presentare una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura (o della parete, quando su murature emergenti dalla copertura) ed avere ciascuna un solo logotipo di dimensioni non superiori a cm. 15x30.

2. I convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una tonalità simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare.

3. I cavi di collegamento devono risultare invisibili all'esterno dell'edificio. Se fissati alle pareti esterne dell'edificio, devono essere adeguatamente mimetizzati.

Art. 7

1. Nel caso siano installate antenne paraboliche in modo non rispondente ai criteri del presente Regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale, previa diffida all'adeguamento entro 60 giorni, procede, in caso d'inerzia, a disporre la rimozione, a spese del responsabile dell'abuso.

2. Le responsabilità dell'applicazione del presente Regolamento sono a carico dei singoli proprietari degli apparati di ricezione, degli amministratori di immobili, se trattasi di antenne condominiali, e degli installatori. La sanzione pecuniaria prevista all'art. 10 è posta a carico, in forma solidale, dei predetti soggetti.

Art. 8

1. In ogni caso, gli impianti esistenti dovranno essere adeguati alle norme del presente Regolamento in occasione della loro sostituzione, e comunque entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Per tali impianti valgono, inoltre, le seguenti regole:

a) nei casi di installazioni esistenti che presentassero problemi di forte compromissione ambientale, gli impianti dovranno essere rimossi anche prima dei 12 mesi, su disposizione del dirigente competente;

b) è obbligatorio l'adeguamento alle prescrizioni del presente Regolamento in occasione, sia di opere di manutenzione straordinaria degli edifici, che di ristrutturazioni generali riguardanti la copertura nel suo complesso;

c) fanno fede della data d'installazione dell'antenna parabolica, la data riportata sulla fattura del tecnico che ha provveduto all'installazione o una autocertificazione da presentare a richiesta degli Uffici Comunali in caso di contestazione sull'idoneità del sito in cui è posta l'antenna parabolica.

Art. 9

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano sull'intero territorio comunale.

2. Il presente regolamento non si applica per le antenne paraboliche ricetrasmittenti destinate alle comunicazioni delle Forze di Polizia, degli Enti Militari, dei servizi di emergenza, della Protezione Civile, della trasmissione e ricezione dei "dati" da parte degli Enti Pubblici, che comunque dovranno elaborare soluzioni che si integrino il più possibile con l'ambiente circostante.

Art. 10

1. L'inosservanza delle norme del presente regolamento comporta una sanzione di 500 euro, fermo restando l'obbligo di adeguamento alle disposizioni in esso contenute.

2. La sanzione pecuniaria e la procedura di rimozione è reiterabile.

3. Per quanto attiene all'accertamento, alla contestazione, alla riscossione e al contenzioso si applicano le disposizioni del Regolamento delle sanzioni amministrative comunali.